

# STATUTO DELL'A.I.G. ASSOCIAZIONE ITALIANA GIST ONLUS

## **ARTICOLO 1**

## COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE, SEDE E DURATA

- 1.1 È costituita ai sensi dell'art. 36 e seguenti del c.c. e del d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore Cts) e s.m.i. un'associazione denominata "A.I.G. Associazione Italiana Gist ONLUS", che di seguito è chiamata per brevità "Associazione".
- 1.2 La denominazione sarà integrata dall'acronimo ETS (Ente del Terzo settore) successivamente e per effetto dell'iscrizione dell'Associazione al Registro unico nazionale del Terzo settore ai sensi dell'art. 4, co. 1 Cts. Di tale indicazione dovrà farsi uso negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico. Alla decorrenza del termine di cui all'art. 104, co. 2 Cts, sarà eliminato dalla denominazione l'acronimo ONLUS. Al verificarsi delle due condizioni sospensive sopra indicate, la denominazione definitiva dell'Associazione sarà "A.I.G. Associazione Italiana Gist ETS".
- 1.3 L'Associazione è estranea a ogni attività politico-partitica, religiosa e razziale, non ha fini di lucro, né diretto né indiretto, e si fonda sulla partecipazione attiva e volontaria dei suoi aderenti.
- 1.4 L'ordinamento interno dell'Associazione è ispirato a principi di democraticità, di uguaglianza dei diritti e delle pari opportunità di tutti gli associati. Le cariche associative sono elettive e tutti gli associati possono accedervi.
- 1.5 L'Associazione ha sede nel Comune di Milano. Il Consiglio Direttivo può, con delibera, costituire sedi secondarie sia in altri comuni italiani, sia all'estero.
- 1.6 La durata dell'Associazione è illimitata.

# ARTICOLO 2 FINALITÀ E ATTIVITÀ

2.1 L'Associazione persegue esclusivamente, senza scopo di lucro, finalità civiche solidaristiche e di utilità sociale. In particolare, si prefigge di fornire ai pazienti oncologici affetti dai GIST (Tumori stromali gastrointestinali) e alle loro famiglie, un valido supporto per far fronte ai loro numerosi e complessi bisogni clinico-assistenziali.

Per il perseguimento delle sue finalità, l'Associazione svolge, in via esclusiva o principale e in conformità alle norme particolari che ne disciplinano l'esercizio, le seguenti attività di interesse generale ai sensi dell'art. 5 Cts:

- a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'art. 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
- b) interventi e prestazioni sanitarie;
  - c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;
- d) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del medesimo art. 5 Cts;
- e) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
- f) ricerca scientifica di particolare interesse sociale.
- 2.2 Più in particolare, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l'Associazione:
- a) fornisce assistenza socio-sanitaria alle persone affette dai GIST, con l'esclusione delle attività cliniche e terapeutiche svolte direttamente in favore dei malati;
- b) promuove attività formative ed educative rivolte ai pazienti e alle loro famiglie su problematiche multidisciplinari connesse ai GIST;
- c) raggiunge il maggior numero possibile di persone affette dai GIST sul territorio nazionale allo scopo di renderle edotte sull'esistenza dell'Associazione e sull'attività da essa svolta;
- d) svolge un'opera di sensibilizzazione, anche per mezzo di strumenti telematici e con l'utilizzo dei mezzi informativi di massa, sulle tematiche legate a detta patologia, affinché attraverso una conoscenza più diffusa sia possibile migliorare il percorso diagnostico e terapeutico dei pazienti che ne sono affetti;
- e) offre al pubblico un punto di riferimento certo e qualificato per ottenere informazione scientifica, operativa e logistica sulle problematiche relative ai GIST;
- f) promuove iniziative da parte di enti pubblici e privati su tutto il territorio per l'informazione, l'istruzione e la formazione delle classi medica e paramedica circa le possibilità diagnostiche e terapeutiche relative alla malattia;
- g) promuove rapporti di collaborazione e di scambio di informazioni con le Società Mediche, Scientifiche e Farmaceutiche che si occupano dei GIST, al fine di incoraggiare la ricerca scientifica e la diffusione di conoscenze tra i medici e operatori sanitari;

- h) promuove, anche mediante finanziamenti diretti, iniziative di ricerca scientifica sui problemi posti dalle sopra dette patologie;
- i) promuove e cura, in modo diretto e/o indiretto, la pubblicazione di notiziari, indagini, ricerche, libri, riviste periodiche, bibliografie, inerenti ai GIST;
- 1) promuove rapporti con associazioni nazionali e internazionali e con ogni altra istituzione avente scopi e/o programmi analoghi ai propri;
- m) elabora, promuove, e realizza progetti di solidarietà sociale in genere, tra cui iniziative socioeducative e culturali, come l'organizzazione di convegni, congressi e seminari e la promozione di corsi di studio, comitati scientifici e simili;
- n) svolge attività di beneficenza, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma dell'art. 5 Cts, ivi compresa l'attività di beneficenza indiretta in favore di altri enti del Terzo settore.
- 2.3 L'Associazione puòà, inoltre, svolgere attività diverse purché secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale previste dall'art. 5 Cts, e nei limiti consentiti dall'art. 6 Cts, Il Consiglio Direttivo individua con propria deliberazione le predette attività diverse di cui all'art. 6 Cts.
- 2.4 In caso di necessità, l'Associazione può assumere personale dipendente o avvalersi di prestatori di lavoro autonomo o professionale, anche ricorrendo ai propri Associati.
- 2.5 L'Associazione, qualora se ne presentasse la necessità potrà, per il raggiungimento degli scopi sociali, stipulare accordi o convenzioni con Enti Pubblici o altre Associazioni.

#### SOCI

- 3.1 Possono aderire all'Associazione tutte le persone, uomini e donne, i quali ne condividano le finalità istituzionali e gli scopi associativi, senza alcuna discriminazione di sesso, età, lingua, nazionalità, religione e ideologia.
- 3.2 Tutti i soci hanno parità di diritti e doveri e il loro numero è illimitato.
- 3.3 È esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.
- 3.4 L'Associazione si adopera affinché sia assicurata al suo interno la tutela dei diritti inviolabili della persona, e il rispetto delle "pari opportunità" tra uomo e donna.
- 3.5 Sono soci dell'Associazione coloro che hanno sottoscritto l'Atto costitutivo in qualità di soci fondatori e coloro che ne fanno richiesta in qualità di soci ordinari.

- 3.6 Il Consiglio Direttivo delibera sulle domande di ammissione di nuovi soci. La delibera di ammissione è comunicata all'interessato e annotata nel libro degli associati. Il rigetto della domanda deve essere motivato e comunicato agli interessati dal Consiglio Direttivo entro sessanta giorni.
- 3.7 Entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, l'interessato può chiedere che sulla stessa si pronunci l'Assemblea che, se non appositamente convocata, delibera sulle domande non accolte immediatamente in occasione della successiva riunione.
- 3.8 Il Consiglio Direttivo può ammettere soci sostenitori che forniscano sostegno economico alle attività dell'Associazione.
- 3.9 Il Consiglio Direttivo può nominare soci onorari coloro che abbiano fornito un particolare contributo alla vita dell'Associazione stessa.
- 3.10 I Soci possono essere chiamati a contribuire alle spese annuali dell'Associazione.
- 3.11 Il contributo a carico dei Soci non ha carattere patrimoniale e il suo ammontare è deliberato dall'Assemblea.
- 3.12 Hanno diritto di voto tutti i soci che siano iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati.
- 3.13 Il contributo è annuale, non è trasferibile né restituibile in caso di recesso, di decesso o di perdita della qualità di socio e deve essere versato entro trenta giorni dalla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del Bilancio.

## PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO

- 4.1 La qualifica di socio si perde per:
- decadenza per mancato pagamento della quota associativa;
- dimissioni, che devono essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo;
- esclusione deliberata dal Consiglio Direttivo per gravi fatti a carico del socio, per inosservanza delle disposizioni del presente Statuto, di eventuali regolamenti interni e delle deliberazioni degli Organi Sociali, nonché per comportamenti contrastanti con le finalità dell'Associazione;
- decesso.
- 4.2 Contro il provvedimento di esclusione del socio adottato dal Consiglio Direttivo, è ammesso il ricorso, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione al Collegio dei Garanti, se istituito, o all'Assemblea dei soci che, previo contraddittorio, decide in via definitiva sull'argomento nella prima riunione utile.
- 4.3 L'esclusione ha effetto dal sessantesimo giorno successivo alla notifica del provvedimento di esclusione, il quale deve contenere le motivazioni per le quali sia stata deliberata.

4.4 A tutti i soci è garantito il diritto di recesso senza oneri.



# ARTICOLO 5 DIRITTI E DOVERI DEI SOCI

## 5.1 I soci sono tenuti a:

- osservare le norme del presente Statuto e le deliberazioni adottate dagli Organi sociali;
- versare la quota associativa stabilita annualmente dall'Assemblea;
- svolgere le attività preventivamente concordate;
- mantenere un comportamento conforme alle finalità dell'Associazione.
- 5.2 I soci hanno il diritto di:
- frequentare i locali dell'Associazione e partecipare a tutte le iniziative e a tutte le manifestazioni promosse dalla stessa;
- partecipare alle Assemblee (se in regola con il pagamento della quota associativa annuale) e, se maggiorenni, di votare direttamente, purché iscritti da almeno tre mesi;
- conoscere i programmi con i quali l'Associazione intende attuare gli scopi sociali;
- dare le dimissioni, in qualsiasi momento, previa comunicazione scritta al Consiglio Direttivo;
- proporre progetti e iniziative da sottoporre al Consiglio Direttivo;
- discutere e approvare i rendiconti economici;
- eleggere ed essere eletti membri degli Organi di amministrazione;
- esaminare i libri sociali, inoltrando formale richiesta scritta al Consiglio Direttivo, il quale è tenuto a rispondere e a consentire l'esame dei libri sociali da parte del socio entro trenta giorni dalla data ricezione della richiesta.

# ARTICOLO 6 VOLONTARI

- 6.1 Nello svolgimento delle proprie attività, l'Associazione può avvalersi di volontari.
- 6.2 Il volontario è una persona che, per sua libera scelta e per il tramite dell'Associazione, svolge attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà sociale.

- 6.3 L'interessato che intenda partecipare alle attività dell'Associazione in qualità di volontario è tenuto a inoltrare richiesta scritta, sulla quale delibera il Consiglio Direttivo.
- 6.4 L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo dall'Associazione in qualità di beneficiaria. Al volontario possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo con propria deliberazione. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario. Le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, purché non superino l'importo di 10 euro giornalieri e 150 euro mensili e previa adozione da parte del Consiglio Direttivo di una deliberazione che indichi le tipologie di spese e le attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso.
- 6.5 La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione. Non si considera volontario l'associato che, occasionalmente, coadiuvi gli Organi sociali nello svolgimento delle loro funzioni.
- 6.6 I volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale sono iscritti in un apposito registro tenuto dall'Associazione.
- 6.7 Con riferimento alla disciplina dei volontari non regolamentata nei commi precedenti, e per le restanti attività, in ogni caso viene adottato integralmente quanto previsto nel Titolo III del Codice del Terzo settore.

#### ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

- 7.1 Sono organi dell'Associazione:
- l'Assemblea dei soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente.
- 7.2 Possono inoltre essere costituiti i seguenti organi di controllo e garanzia:
- il Collegio dei Garanti;
- l'Organo di controllo.
- 7.3 Tutte le cariche associative sono elettive e hanno una durata di tre anni. Ai soci che ricoprono cariche nell'Associazione si applica l'articolo 8 Cts.

## **ARTICOLO 8**

## **ASSEMBLEA**

- 8.1 Assemblea costituisce il momento fondamentale di confronto democratico, funzionale ad assicurare una corretta gestione dell'Associazione ed è composta da tutti i soci, ognuno dei quali ha diritto a un voto, qualunque sia il valore del contributo versato e salvo quanto previsto dall'art. 5, co. 2 dello Statuto.
  - 8.2 L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'Associazione in via ordinaria almeno una volta all'anno e comunque ogni qualvolta sia necessaria per le esigenze dell'Associazione.
  - 8.3 La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno un terzo (1/3) del Consiglio Direttivo o di un decimo (1/10) dei soci.
  - 8.4 L'Assemblea ordinaria:
  - approva gli indirizzi e il programma delle attività proposti dal Consiglio Direttivo;
  - approva la relazione sulle attività svolte predisposta annualmente dal Consiglio Direttivo;
  - approva il bilancio sociale, qualora la redazione di tale documento risulti obbligatoria in ragione del superamento delle soglie previste dall'art. 14 Cts;
  - nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
  - nominare e revocare, se necessario, il soggetto incaricato della revisione dei conti;
  - approva il bilancio;
  - delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti;
  - delibera sull'esclusione degli interessati ad associarsi;
  - approva il Regolamento dei lavori assembleari predisposto dal Consiglio Direttivo e gli altri regolamenti interni di funzionamento ritenuti necessari;
  - ratifica i provvedimenti di competenza dell'Assemblea adottati dal Consiglio Direttivo per motivi di urgenza;
  - deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.
  - 8.5 L'Assemblea è convocata, almeno otto giorni prima della riunione, mediante comunicazione scritta dell'avviso di convocazione inviata tramite lettera o tramite telefax, nonché con ogni altro mezzo, anche elettronico, che certifichi la ricezione della comunicazione da parte dei destinatari, oppure mediante affissione dell'avviso di convocazione, nello stesso termine, presso la sede, o mediante avviso pubblicato nel sito *web* dell'Associazione. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione dell'ordine del giorno, del luogo, dell'ora e della data dell'adunanza.

- 8.6 L'Assemblea può comunque deliberare la regolamentazione di altre idonee modalità di convocazione nel caso in cui il numero dei Soci diventi particolarmente elevato e comunque tale da rendere difficoltosa l'individuazione di una sede adatta.
- 8.7 In prima convocazione, l'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno dei Soci, siano essi presenti in proprio o per delega. In seconda e nelle successive convocazioni, l'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci presenti in proprio o per delega. La seconda convocazione deve aver luogo almeno dopo 24 ore dalla prima.

7 - eisn

- 8.8 Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono adottate a maggioranza semplice dei presenti.
- 8.9 L'Assemblea straordinaria delibera con le maggioranze previste dal successivo articolo 18 sulle proposte di modifica dello Statuto, di scioglimento dell'Associazione, di trasformazione, fusione o scissione ai sensi dell'art. 42-bis c.c., nonché sulla devoluzione del patrimonio in caso di scioglimento o estinzione dell'Associazione.
- 8.10 Ciascun associato può farsi rappresentare nell'Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino a un massimo di tre associati. Alla rappresentanza nell'Assemblea si applicano, in quanto compatibili, i commi quarto e quinto dell'art. 2372 c.c.
- 8.11 All'apertura di ogni seduta l'Assemblea elegge un Segretario che dovrà redigere il verbale e sottoscriverlo con il Presidente. Il Presidente dell'Associazione presiede l'Assemblea dei soci.
- 8.12 Delle delibere assembleari deve essere data pubblicità mediante affissione all'albo della sede del relativo verbale, che deve essere trascritto nel libro delle Assemblee dei soci. Le decisioni dell'Assemblea sono vincolanti per tutti i soci.

# **ARTICOLO 9**

## CONSIGLIO DIRETTIVO

- 9.1 Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di tre consiglieri fino ad un massimo di nove, nominati dall'Assemblea tra i propri soci, comunque sempre in numero dispari. Il Consiglio Direttivo resta in carica tre anni e i suoi componenti possono essere nominati per più mandati consecutivi. L'ineleggibilità e la decadenza sono disciplinate dall'art. 2382 c.c.
- 9.2 Entro trenta giorni dalla notizia della loro nomina, i consiglieri devono chiederne l'iscrizione al Registro unico nazionale del Terzo settore, indicando per ciascuno di essi il nome, il cognome, il

luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza, nonché a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'Associazione.

- 9.3 Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.
- 9.4 Nella sua prima seduta, il Consiglio Direttivo elegge tra i propri componenti il Presidente e un Vice Presidente. Il Consiglio Direttivo può inoltre distribuire fra i suoi componenti altre funzioni per lo svolgimento di specifiche attività.
- 9.5 Il Consiglio Direttivo viene ordinariamente convocato dal Presidente mediante avviso contenente la data e l'ora della riunione nonché l'ordine del giorno degli argomenti da trattare, da inviare ai Consiglieri almeno sette giorni prima. In via straordinaria, il Consiglio Direttivo è convocato quando ne facciano richiesta almeno tre consiglieri, o su convocazione del Presidente. I membri del Consiglio Direttivo potranno decidere di effettuare riunioni anche a distanza, con l'utilizzo di strumenti di comunicazione elettronici e telematici e le deliberazioni assunte saranno documentate da copia delle comunicazioni di posta elettronica intercorse, da allegare all'apposito verbale.
- 9.6 Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide quando è presente la maggioranza dei suoi componenti e le delibere sono approvate a maggioranza assoluta di voti dei presenti. Delle deliberazioni del Consiglio Direttivo deve essere redatto apposito verbale a cura del Segretario, che lo firma insieme al Presidente. Tale verbale è conservato agli atti ed è a disposizione dei soci che richiedano di consultarlo.
- 9.7 Il Consiglio Direttivo ha il compito di:
- esercitare collegialmente tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione per il raggiungimento delle finalità dell'Associazione;
- svolgere, in particolare, su indicazione dell'Assemblea, le attività comprese nel programma annuale;
- elaborare i programmi di attività sociale sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- fornire all'Assemblea tutti gli elementi utili per la previsione e la programmazione economica dell'anno sociale;
- predisporre, anche avvalendosi di professionisti e consulenti esterni, il bilancio di esercizio nelle modalità previste dal Codice del Terzo settore e, al superamento delle soglie di legge, del bilancio sociale;
- curare ogni altro adempimento di natura amministrativa, procedurale e regolamentare necessario per il buon funzionamento dell'Associazione;

- predisporre la relazione relativa alla situazione patrimoniale dell'Associazione in via di trasformazione, contenente in particolare l'elenco dei creditori, nonché la relazione di cui all'art. 2500 sexies, co. 2, nell'ipotesi prevista dall'art. 42-bis c.c.;
- provvedere alla registrazione nel Registro unico nazionale del Terzo settore degli atti relativi alle trasformazioni, fusioni e scissioni per i quali è richiesta l'iscrizione;
  - eleggere al suo interno il Presidente e un Vice Presidente;
  - nominare al suo interno il Segretario e il Tesoriere o il Segretario/Tesoriere;
  - deliberare circa l'ammissione dei soci:
  - deliberare in merito alle azioni disciplinari nei confronti dei soci;
  - decidere le modalità di partecipazione dell'Associazione alle attività organizzate da altre Associazioni o Enti;
  - presentare all'Assemblea, alla scadenza del mandato, una relazione complessiva sull'attività inerente al medesimo;
  - documentare il carattere secondario e strumentale delle attività diverse da quelle previste dall'art.
  - 5 Cts e svolte dall'Associazione ai sensi dell'art. 6 Cts e dell'art. 2, co. 3 dello Statuto, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.
  - 9.8 Il membro del Consiglio Direttivo che presenti le dimissioni può essere sostituito per cooptazione. Tuttavia, il numero dei membri cooptati non può essere superiore a un terzo (1/3) dei componenti complessivi. Le eventuali cooptazioni devono essere ratificate nella prima seduta utile dell'Assemblea dei soci.

# ARTICOLO 10 PRESIDENTE

- 10.1 Il Presidente dell'Associazione è eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi componenti a maggioranza di voti, dura in carica per il periodo tre anni e può essere rieletto. Rappresenta legalmente l'Associazione nei rapporti interni e in quelli esterni, nonché nei confronti di terzi e in giudizio e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.
- 10.2 Il Presidente presiede e convoca l'Assemblea dei soci e il Consiglio Direttivo, ne cura l'ordinato svolgimento dei lavori e sottoscrive il verbale delle relative sedute.
- 10.3 È autorizzato a eseguire incassi e accettare donazioni di ogni natura e a qualsiasi titolo da Pubbliche Amministrazioni, Enti e privati, rilasciando liberatorie e quietanze.

- 10.4 È autorizzato a stipulare, previo parere favorevole del Consiglio Direttivo, accordi o convenzioni con Enti Pubblici, Associazioni e altri Enti del Terzo settore.
- 10.5 In caso di necessità e di urgenza, il Presidente assume i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.
- 10.6 Il Vice Presidente sostituisce il Presidente, assumendone i poteri, nel caso di impedimento di quest'ultimo. Di fronte ai soci, ai terzi e a tutti i pubblici uffici, la firma del Vice Presidente fa piena prova dell'assenza per impedimento del Presidente.

# ARTICOLO 11 COLLEGIO DEI GARANTI

- 11.1 L'Assemblea può eleggere un Collegio dei garanti costituito da tre componenti effettivi e da due supplenti, scelti anche tra i non soci. Le eventuali sostituzioni di componenti del Collegio dei garanti, effettuate nel corso del triennio, devono essere convalidate dalla prima Assemblea convocata successivamente alla nomina. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti.
- 11.2 Il Collegio dei garanti:
- ha il compito di esaminare le controversie tra i soci, tra questi e l'Associazione o i suoi Organi, tra i membri degli Organi e tra gli Organi stessi;
- giudica ex bono et aequo senza formalità di procedure e il suo lodo è inappellabile.

# ARTICOLO 12 ORGANO DI CONTROLLO

- 12.1 L'Assemblea nomina un Organo di controllo composto da un solo membro che può essere scelto anche tra i non Soci al superamento, per due esercizi consecutivi, dei limiti previsti dall'art. 30 comma 2 Cts. Le cause di ineleggibilità e decadenza sono disciplinate dall'art. 2399 c.c. In ogni caso, il componente dell'Organo di controllo deve essere scelto tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397, co. 2 c.c.
- 12.2 L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.
- 12.3 L'Organo di controllo può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui all'articolo 31, comma 1, Cts la revisione legale dei conti.

- 12.4 L'Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8, Cts e attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 Cts. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di controllo
  - 12.5 I componenti dell'Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

# ARTICOLO 13 REVISIONE LEGALE DEI CONTI

13.1 Salva l'ipotesi prevista dall'art. 12, co. 3 dello Statuto, l'Associazione nomina un revisore legale dei conti o una società di revisione legale tra i soggetti iscritti nell'apposito registro nel caso di superamento dei limiti previsti dall'art. 31 Cts.

# ARTICOLO 14 PATRIMONIO

- 14.1 Il patrimonio dell'Associazione è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale di cui all'art. 2 dello Statuto ed è costituito:
- dai beni mobili e immobili di proprietà dell'Associazione;
- dai beni di ogni specie acquistati dall'Associazione destinati alla realizzazione delle sue finalità istituzionali:
- dai contributi, dalle erogazioni e da lasciti diversi;
- dal fondo di riserva.
- 14.2 L'Associazione può trarre le risorse economiche necessarie al suo finanziamento e allo svolgimento delle proprie attività da fonti diverse, quali a titolo esemplificativo:
- a) quote e contributi degli associati;
- b) eredità, donazioni e legati;
- c) contributi pubblici e privati;
- d) contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;
- e) entrate derivanti da prestazioni di servizi erogati in convenzione con enti pubblici e privati;

- f) proventi derivanti dallo svolgimento delle attività diverse da quelle di interesse generale previste dall'art. 5 Cts, secondarie e strumentali, svolte nei limiti consentiti dall'art. 6 Cts e dall'art. 2, co. 3 dello Statuto;
- g) raccolta fondi;
- h) altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo Ente del Terzo settore.
- 14.3 In caso di estinzione o scioglimento per qualunque causa dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45, co 1 Cts e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo settore secondo le disposizioni adottate dall'Assemblea straordinaria con le maggioranze previste dall'art. 18 dello Statuto.

## DIVIETO DI DISTRIBUZIONE DEGLI UTILI

15.1 È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

# ARTICOLO 16 BILANCIO

- 16.1 L'esercizio sociale decorre dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno.
- 16.2 Il primo esercizio inizia alla data di costituzione e termina il trentuno dicembre dello stesso anno.
- 16.3 Il bilancio va redatto secondo le modalità e le indicazioni previste dall'art. 13 Cts, è predisposto dal Consiglio Direttivo e presentato per la sua approvazione in Assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio e, in casi di particolare necessità, anche nel periodo successivo a tale termine.
- 16.4 In ogni caso, il bilancio ed eventualmente gli altri documenti indicati all'art. 48, co. 3 Cts sono depositati presso l'ufficio del Registro unico nazionale del Terzo settore entro il 30 giugno di ogni anno.
- 16.5 Il bilancio deve essere depositato presso la sede dell'Associazione per i 15 giorni precedenti l'Assemblea affinché possa essere consultato da ogni associato.

- 16.6 L'eventuale avanzo di gestione dovrà essere reinvestito e impiegato a favore delle attività di interesse generale e di quelle diverse, ad esse direttamente connesse, svolte dall'Associazione di cui all'art. 2 dello Statuto.
- 16.7 Il Consiglio Direttivo, in caso di svolgimento di attività diverse di cui agli artt. 6 Cts e 2, co. 3 dello Statuto, documenta il loro carattere secondario e strumentale nei documenti di bilancio.

1.0

## ARTICOLO 17

## BILANCIO SOCIALE E OBBLIGHI DI TRASPARENZA

- 17.1 Nel caso di superamento delle soglie di cui all'art. 14, co. 1 Cts, l'Associazione è tenuta agli obblighi di deposito presso l'ufficio del Registro unico nazionale del Terzo settore e pubblicazione sul proprio sito *web* del bilancio sociale, redatto secondo le modalità previste dal medesimo art. 14, co. 1 Cts.
- 17.2 Nel caso di superamento delle soglie di cui all'art. 14 co. 2 Cts, l'Associazione è tenuta annualmente a pubblicare i dati e tenere aggiornati nel proprio sito internet gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, nonché agli associati.
- 17.3 Il Consiglio Direttivo è l'organo preposto a curare gli adempimenti previsti nei due commi precedenti del presente articolo, anche avvalendosi di professionisti e consulenti esterni.

#### **ARTICOLO 18**

## MODIFICHE DELLO STATUTO E SCIOGLIMENTO DELL'ASSOCIAZIONE

- 18.1 Le proposte di modifica dello Statuto, possono essere presentate all'Assemblea da uno degli organi o da almeno un decimo (1/10) dei soci. Le relative deliberazioni sono approvate dall'Assemblea straordinaria con la presenza di almeno la metà degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
- 18.2 Lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio sono deliberati dall'Assemblea straordinaria convocata con specifico ordine del giorno e con il voto favorevole di almeno tre quarti (3/4) degli associati. In caso di estinzione o scioglimento dell'Associazione, il

patrimonio residuo è devoluto ad altri Enti del Terzo settore, acquisito il parere di cui all'art. 45 comma 1 Cts. In ogni caso, i beni dell'Associazione non possono essere devoluti agli associati, agli amministratori e ai dipendenti della stessa.

#### **ARTICOLO 19**

## DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

- 19.1 La piena efficacia delle modifiche apportate al presente Statuto, e volte all'adeguamento dello stesso alla disciplina recata dal d.lgs. 3 luglio 2017 n. 117 (Codice del Terzo settore) e s.m.i., è subordinata all'operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore e alla decorrenza del termine di cui all'articolo 104, co. 2 Cts.
- 19.2 Alla decorrenza del termine di cui al comma precedente, è subordinata anche la cessazione di efficacia delle vecchie clausole statutarie la cui introduzione è stata resa necessaria dall'adesione al regime Onlus di cui al d.lgs. 4 dicembre 1997 n. 460, ma divenute incompatibili con il Codice del Terzo settore.
- 19.3 Per tutta la durata del periodo transitorio, l'Associazione continuerà a utilizzare la locuzione "organizzazione non lucrativa di utilità sociale" o l'acronimo "ONLUS" nella denominazione e in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico. La denominazione sarà integrata dall'acronimo ETS (Ente del Terzo settore) successivamente e per effetto dell'iscrizione dell'Associazione al Registro unico nazionale del Terzo settore ai sensi dell'art. 4, co. 1 Cts. Alla decorrenza del termine di cui all'art. 104, co. 2 Cts, sarà, invece, eliminato dalla denominazione l'acronimo ONLUS. Al verificarsi delle due condizioni sospensive sopra indicate, la denominazione definitiva dell'Associazione sarà "A.I.G. Associazione Italiana Gist ETS"
- 19.4 Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto o dagli altri eventuali regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e, in quanto compatibili, dal Codice civile e dalle altre leggi vigenti.

Porhora Ralwagelli Culus toppellett